

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOBUS***

Approvato con deliberazione consiliare n.27 del 12/04/1999

Modificato con deliberazione consiliare n.55 del 19/07/1999

art. 1

Normativa di riferimento

1. Le norme del presente regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
 - b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - c) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale)
 - d) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
 - e) legge 17 maggio 1983 n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
 - f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382);
 - g) legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie Locali);
 - h) legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - i) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - j) decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - k) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
 - l) decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985);
 - m) circolare del Ministero dei Trasporti n. 6 del 12 gennaio 1995;
 - n) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - o) decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa);
 - p) decreto Ministro dei Trasporti 19.1.1996 (Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
 - q) decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
 - r) decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422: «Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale»;
 - s) D.M. 27 febbraio 1998 Distrazione autobus da servizio di linea a servizio di NCC e viceversa;

- t) deliberazione del Consiglio regionale n. 209 del 31 maggio 1994 (Direttive per l'esercizio e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio di taxi e noleggio con autovetture con conducente che, al capo I, punto 1, rinvia l'esercizio dell'attività di noleggio con autobus ad apposita disciplina da assumersi in virtù dei normali poteri attribuiti alle Autonomie Locali;
 - u) deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna del 7 ottobre 1997, n. 1795 avente oggetto: «Criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea»
 - v) legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)
2. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

art. 2

Definizioni

1. E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus N.C.C. l'attività di trasporto di persone esercitata da imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del servizio secondo i principi stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
3. Per «professione di trasportatore di viaggiatori su strada» si intende l'attività di qualsiasi impresa effettuata mediante autobus volta al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune particolari categorie di utenti.
4. Per «impresa» si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta dalla pubblica amministrazione.
5. Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice della Strada, (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).
6. Ai fini del presente regolamento il servizio di N.C.C. è considerato come servizio privato di interesse pubblico, integrativo e complementare della rete degli autoservizi pubblici di linea, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione:
 - MINIBUS abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente;
 - AUTOBUS medi abilitati al trasporto da 18 a 35 persone compreso il conducente;
 - AUTOBUS grandi abilitati al trasporto di oltre 35 persone compreso il conducente
7. Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.
8. Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse o presso gli uffici del vettore siti nello stesso Comune e qualora trattasi di trasporto turistico conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla legge regionale n. 31 del 14 giugno 1984.

art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dai successivi artt. 5, 6 e 14, sulla base delle disposizioni normative di cui al precedente art. 1.
3. Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C.

La stessa deve contenere:

- a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;
- b) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 6.

art. 4

Ambiti operativi e territoriali

1. L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione nel Comune di Sasso Marconi;
2. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.
3. I Titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
4. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.

art. 5

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, come specificati al successivo art. 8;
 - b) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - c) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d) avere la disponibilità della rimessa nel Comune di Sasso Marconi;
 - e) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 6;

- f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;
 - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge.
2. La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idonea allo stazionamento del veicolo.
 3. La rimessa deve risultare idonea sotto il profilo della destinazione d'uso, delle disposizioni antincendio, igienico-sanitario-edilizio e di quanto altro, eventualmente, previsto dalla normativa al riguardo.
 4. Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire all'ufficio comunale competente, nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 8 comma 3, la documentazione ivi prevista.
 5. Potranno essere effettuati accertamenti d'ufficio, oppure richiesto il rilascio di dichiarazioni e ordinata l'esibizione documentale, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento e successive modificazioni ed integrazioni.
 6. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 7. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio della autorizzazione, comporta la revoca della stessa.

art. 6

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio e la titolarità dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 1. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 2. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 3. 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 4. 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;

- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

art. 7

Conducenti

1. I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.
2. La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, deve risultare da apposita documentazione.

art. 8

Requisiti per l'accesso alla professione

1. I soggetti che intendono intraprendere l'esercizio della professione di N.C.C. mediante autobus, debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale.
2. Il possesso dei requisiti di idoneità morale e finanziaria può essere comprovato a mezzo dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. Il possesso del requisito professionale deve essere dimostrato attraverso l'attestazione e le modalità previste dal D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative.
3. L'interessato, inoltre, nel termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data d'inizio dell'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve presentare al preposto ufficio comunale i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione dell'avvenuta presentazione della denuncia del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicurativi della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortunio sul lavoro con indicato il numero di posizione dei contribuenti; in alternativa, l'impresa può presentare qualunque altro documento in carta semplice rilasciato dagli enti assicurativi, presentato in originale o copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente (ad esempio copia integrale del libro matricola e del libro paga, recante la vidimazione degli istituti previdenziali o d'assicurazione obbligatoria)
 - b) dichiarazione dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
4. Il mancato permanere anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione N.C.C. è revocata in qualsiasi momento, senza bisogno di attendere la verifica quinquennale, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale.

art. 9

Idoneità morale

1. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:
 - a) quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art. 230-bis codice civile) dal collaboratore familiare;
 - b) quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal codice civile;
 - c) quando all'esercizio di una impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest'ultimo.
2. Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita.
3. L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione di N.C.C., deve dichiarare:
 - a) di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi;
 - b) di non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) di non avere riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958, n. 75;
 - d) di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - e) di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

art. 10

Idoneità finanziaria

1. L'interessato deve fornire tutte le notizie che consentano all'Amministrazione comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'attività.
2. L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione, dovrà allegare una relazione illustrativa di tutti gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 448/91, corredata

di documentazione nonché copia dell'ultimo bilancio approvato, qualora sia tenuto a tale adempimento.

3. In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l'interessato può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91, presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, una idonea attestazione bancaria, rilasciata da istituti di credito o società finanziarie.

Tale attestato deve essere prodotto su carta intestata dell'azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. 448/91.

Tale importo dovrà essere aumentato, nella misura prevista dal D.M. 448/91, per ogni veicolo facente parte del parco rotabile dell'azienda ed adibito ai vari servizi di cui quest'ultima risulti essere titolare.

Tale aumento dovrà risultare da una attestazione integrativa o globalmente sostitutiva della prima, da prodursi prima della data prevista per l'esercizio del servizio per il quale l'autobus risulti essere stato immatricolato.

Nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione N.C.C. nonché in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l'interessato dovrà dichiarare espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91.

4. Per le aziende pubbliche e per le società a capitale interamente pubblico, anziché la certificazione relativa all'idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti, o dei Sindaci o dell'Ente proprietario, dalla quale risulti che l'attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici.

art. 11

Idoneità professionale

1. Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
 - a) Qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
 - b) In tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

art. 12

Commissione consultiva comunale

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e specificamente per la formazione e variazione degli organici dei servizi e delle norme regolamentari è istituita una Commissione consultiva comunale. Tale Commissione può formulare proposte in ordine alle suddette materie e deve essere sentita ogni qualvolta intervenga una modificazione delle stesse.

2. La Commissione è costituita con atto del Sindaco ed è composta da 4 membri di cui:
 - a) Un rappresentante del Comune con funzioni di Presidente;
 - b) Un rappresentante tra quelli designati dalle Associazioni di categoria degli operatori di N.C.C. maggiormente rappresentative a livello provinciale
 - c) Un rappresentante tra quelli designati dalle Associazioni delle Imprese maggiormente rappresentative in ambito provinciale
 - d) Un rappresentante tra quelli designati dalle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative in ambito provinciale o, in assenza di queste, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nell'ambito provinciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

3. La Commissione resta in carica per 4 anni a far tempo dalla sua costituzione. I Membri della Commissione possono essere sostituiti in qualunque momento per dimissioni, ad iniziativa del Sindaco o della Associazione che li ha designati.

art. 13

Organico e determinazione degli organici

1. L'organico del servizio di N.C.C. è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri e della metodologia, eventualmente predisposti, dalla Provincia di Bologna.
2. Tale organico dei veicoli esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente: n. 3 MINIBUS massimo 17 posti;
3. Al numero dei veicoli assegnati ed assegnabili corrispondono altrettante autorizzazioni di esercizio.
4. Il Consiglio Comunale provvede a modificare l'organico del servizio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
 - a) adeguamento ai limiti dell'offerta teorica definita dalla Provincia di Bologna;
 - b) adeguamento dell'offerta teorica rideterminata a seguito di variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta;
 - c) adeguamento correlato ad ogni altra dimostrata diretta esigenza che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita, quali ad esempio il trasporto di viaggiatori con handicap).

art. 14

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per esami, fino a copertura degli organici del servizio, determinati ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Municipale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o è variato a qualsiasi titolo il contingente numerico esistente.
4. Il bando di concorso, a cui provvede il Dirigente del Settore competente, deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

art. 15

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, ed i documenti eventuali da produrre;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli, nonché le modalità di valutazione degli stessi, che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 18;
 - e) le materie di esame;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - h) il funzionario responsabile del procedimento.

art. 16

Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. debbono essere presentate al Comune di Sasso Marconi, devono essere conformi al modello appositamente predisposto e con sottoscrizione autenticata, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Salvo quanto dispongono gli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, è attestato nella domanda sotto forma di semplice dichiarazione, per essere successivamente verificato, prima del rilascio dei titoli, in capo ai vincitori del concorso.
3. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, l'organo competente approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, trasmettendo alla Commissione di cui al successivo art. 17 e dandone comunicazione agli esclusi.
4. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 448/1991.

art. 17

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14 la Giunta nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore Comunale competente con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione, designati dal Dirigente medesimo.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
3. L'ufficio competente, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi e lo sottopone all'approvazione del Dirigente del Settore interessato.
4. La data dell'esame fissata dalla Commissione è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della suddetta data.
5. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.
6. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta svolte la prova d'esame, redige la graduatoria degli idonei, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza, e la trasmette alla Giunta Municipale per l'approvazione.

art. 18

Titoli di preferenza

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
 - a) l'esercizio dell'impresa da parte di aziende a prevalente capitale pubblico nonché di cooperative e di consorzi che esercitano da almeno due anni il servizio di N.C.C. nel Comune di Sasso Marconi;

- b) di coloro che vantano, da almeno due anni, un regolare rapporto di dipendenza da imprese del settore che operano nel territorio del Comune di Sasso Marconi;
2. In caso di ulteriore parità di merito e dei titoli di cui al comma precedente la preferenza è determinata:
- a) dalla anzianità dell'impresa come risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente (nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo);
 - b) dalla maggiore durata complessiva del rapporto di dipendenza (nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo).

art. 19

Materie d'esame

1. L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta nelle materie sottoelencate:
- a) D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 ed eventuale legislazione di settore sopravvenuta, che verrà comunque specificata nel bando;
 - b) regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus;
 - c) conoscenza delle principali vie di comunicazione e luoghi di attrazione turistica o sedi di importanti insediamenti produttivi, commerciali, culturali, siti nel territorio della Provincia di Bologna.

art. 20

Validità della graduatoria

- 1. La graduatoria ha validità di tre (3) anni dalla data di approvazione.
- 2. I posti d'organico di nuova istituzione o che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

art. 21

Rilascio delle autorizzazioni

- 1. Entro venti (20) giorni dalla approvazione della graduatoria il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione ai concorrenti. Ai concorrenti aventi diritto al successivo rilascio dell'autorizzazione viene altresì assegnato un termine di novanta (90) giorni per h

presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 di cui l'Amministrazione Comunale non è in possesso o che non può autonomamente acquisire presso altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare ed ad esito favorevole degli accertamenti eseguiti d'ufficio. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine fissato, il provvedimento di autorizzazione non sarà emesso (art. 3, 2° comma, legge 127/1997, così come modificato dalla legge 191/98).

art. 22

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato;
2. Entro il 31 dicembre di ogni quinquennio dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il Servizio comunale competente procede alla verifica del permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Al fine della verifica di cui al comma precedente il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'interessato la presentazione della documentazione che non può essere acquisita presso altri Enti pubblici nonché dichiarazione del permanere dei requisiti previsti dal presente regolamento per il rilascio.
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 3, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta, fatto salvo quanto previsto dalla legge 127/97, così come modificato dalla legge n. 191/98.
5. Dell'esito della verifica verrà data apposita comunicazione all'interessato ed eventualmente adottati i provvedimenti conseguenti.
6. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.

art. 23

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione ex novo dell'autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo a richiesta dell'interessato in caso di impossibilità ad iniziare il servizio e debitamente documentato.

art. 24

Trasferibilità per atto tra vivi

1. In caso di trasferimento dell'azienda, debitamente documentato, sussistendone i requisiti, l'autorizzazione viene rilasciata al subentrante.
2. Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
 - b) aver raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
 - c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
3. La relativa richiesta deve essere inoltrata dal subentrante in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento con allegata idonea documentazione attestante la sussistenza in capo al cedente delle condizioni di cui al comma precedente.
4. L'attestazione della inabilità o della inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c), deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5 giorni, essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro 1 anno dalla notifica di apposita ordinanza, a pena di decadenza.

5. Alle imprese che abbiano trasferito una o più autorizzazioni non può esserne attribuita altra, tramite concorso pubblico, e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento di autorizzazione.

art. 25

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. L'autorizzazione può essere trasferita in caso di morte del titolare.
2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria, al fine del successivo rilascio della stessa, la presentazione di idonea documentazione attestante il trasferimento della attività mortis causa in capo all'erede.

oppure

- b) la volontà degli eredi di designare una persona, fisica o giuridica, previa approvazione espressa da parte della stessa, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano

della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata previa presentazione di regolare pratica di subingresso.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2 deve avvenire entro il termine massimo di 1 anno dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato su richiesta del subentrante di ulteriori sei (6) mesi in presenza di gravi e comprovati motivi.
4. Il mancato subentro nei termini di cui al precedente comma 3 viene considerato come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.
5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

art. 26

Esercizio provvisorio dell'attività

1. Qualora a seguito di decesso o della sopravvenuta incapacità fisica o legale del titolare, all'impresa individuale che risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale è consentito l'esercizio provvisorio dell'attività rispettivamente da parte degli eredi o del legale rappresentante del titolare per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, non imputabili ai soggetti che provvedono all'esercizio provvisorio dell'impresa.

Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, nella gestione dell'esercizio provvisorio.

art. 27

Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, previa richiesta, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dell'art. 230-bis del codice civile.

A tal fine, la documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile;
 - b) dichiarazione resa dal collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), b), d).
2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione del possesso dei requisiti previsti nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, ne rilascia apposito nulla osta, annotandolo sull'autorizzazione.
 3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata in occasione della verifica quinquennale di cui all'art. 22 del presente regolamento.
 4. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti al comma 1, lett. b) del presente articolo, comporta l'immediata revoca del nulla osta di cui al precedente secondo comma.

art. 28

Obblighi dei titolari e/o conducenti

1. I conducenti degli autobus di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia, debbono essere tenuti aggiornati;
 - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;
 - e) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo causa di forza maggiore, al competente ufficio comunale;
 - f) comunicare all'ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 giorni;
 - g) comunicare eventuali notifiche delle prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
 - h) comunicare entro 15 giorni, all'ufficio comunale competente, l'eventuale variazione di indirizzo della rimessa, previo ottenimento di autorizzazione al trasferimento di sede dal competente Ufficio comunale;
 - i) richiedere nulla-osta per immatricolazione, previo collaudo di nuovo veicolo;
 - j) richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione a seguito della sostituzione del veicolo con altro idoneo;
 - k) comunicare all'ufficio comunale competente l'avvenuta alienazione del veicolo entro il termine di 15 giorni;
 - l) restituire i contrassegni nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività.

art. 29

Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autobus:
 - a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
 - b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;

- d) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
- e) trasportare passeggeri in piedi.

art. 30

Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus di servizio di cui al presente Regolamento devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere munito di cronotachigrafo;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
 - e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia per passeggero;
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572, se immatricolato a partire dal 1° gennaio 1992;
 - g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta «NOLEGGIO» nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
 - h) avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
 - i) avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

art. 31

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. possono essere sottoposti, in qualsiasi momento, a controllo da parte del competente ufficio comunale onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'articolo 30 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune provvede ai sensi dell'art. 40.

3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicati, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita dichiarazione di idoneità del veicolo.

art. 32

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stanziamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione degli utenti.

art. 33

Trasporto soggetti disabili

1. I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

art. 34

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Comando di Polizia Municipale.

art. 35

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione prevista da norme di legge, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite:
 - a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 37;
 - b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio di cui ai successivi artt. 37, 39 e 40.
2. Nel caso di accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento suscettibili della applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al precedente comma 1, lett. B), si applica la seguente procedura:

- a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì comunicazione scritta dell'avvio del procedimento con l'indicazione della infrazione contestata, con l'indicazione del responsabile del procedimento ed il termine per la conclusione dello stesso;
- b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti relativi alla contestazione dei fatti addebitati;
- c) l'ufficio comunale competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita relazione al Responsabile di Settore (dirigente), proponendo o l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

art. 36

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni al presente regolamento, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si applica, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10 e 113 della legge 689 del 24 novembre 1981 e dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 1.000.000.
2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificandolo entro novanta giorni. Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette. La misura della somma fissa è determinata in via generale per ciascuna specie di illecito con provvedimento dell'organo competente del Comune.
3. Il trasgressore, qualora non provveda al pagamento ai sensi del comma 2, può nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, far pervenire all'Autorità competente a decidere, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
4. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatta richiesta ed esaminato i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina, nei successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione, applicando i criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.
5. Per Autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi articoli, si intende l'organo od il responsabile dell'ufficio o servizio cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia.

art. 37

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente o Responsabile di Settore per un periodo di mesi uno nei seguenti casi:

- a) Ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37;
 - b) Utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - c) Affidamento della guida del veicolo a conducenti non in possesso dei prescritti requisiti professionali per il quale non è stato rilasciato il preventivo nulla-osta da parte del Servizio comunale competente.
2. La sospensione è disposta dal Dirigente competente per materia.
 3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

art. 38

Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione dal servizio.

art. 39

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione, nel termine di novanta giorni (90) dall'inizio dell'attività, all'Ufficio comunale competente della documentazione prevista al precedente art. 8, comma 3;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 23;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'attività ai sensi degli artt. 25 e 26 del presente regolamento;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo cause di forza maggiore;
 - e) per mancata presentazione dei documenti previsti dall'art. 16, comma 6, del decreto n. 448 del 1991;
 - f) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 31, comma 2, del presente regolamento.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente in materia.
3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale MCTC per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 40

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) perdita anche parziale dei requisiti di cui al precedente art. 5;
 - b) ripetuta inottemperanza, per tre volte nel periodo di un quinquennio decorrente dalla data del primo provvedimento di sospensione, ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi degli artt. 37 e 38.
2. La revoca è disposta dal Dirigente competente per materia.
3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale MCTC per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 41

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni debbono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

art. 42

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

art. 43

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

art. 44

Norma transitoria

1. E' disposta la conversione delle licenze per il servizio di noleggio con conducente, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus, al fine di renderle conformi alle norme vigenti previa verifica dei requisiti di cui al presente regolamento.